



COMUNE DI PONTEREDERA
(PROVINCIA DI PISA)
2° SETTORE "MANUTENZIONI, AMBIENTE E PROTEZIONE CIVILE"
2° Servizio "Ambiente e Qualità Urbana"

**"FORNITURA CON POSA IN OPERA DI GIUOCHI, ATTREZZATURE LUDICHE
PER PARCHI GIARDINI ED AREE SCOLASTICHE"**
CIG: 78352740A7

PATTI E CONDIZIONI

INDICE DEGLI ARTICOLI

- ART. 01 - OGGETTO DELLAPPALTO
- ART. 02 - AMMONTARE DELLAPPALTO
- ART. 03 - DURATA DEL CONTRATTO. TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA
- ART. 04 - PENALITA'
- ART. 05 - GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONE
- ART. 06 - DOCUMENTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO DI APPALTO
- ART. 07 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI, LORO INVARIABILITÀ, AUMENTO O DIMINUIZIONE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 08 - PAGAMENTO, COMPENSI E CORRISPETTIVI
- ART. 09 - CONTO FINALE, ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, SVINCOLO GARANZIA
- ART. 10 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELLA DITTA APPALTATRICE
- ART. 11 - PERSONALE IMPIEGATO NELL' APPALTO VESTIARIO - DPI
- ART. 12 - SOPRALLUOGHI E ACCERTAMENTI PRELIMINARI
- ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 14 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE
- ART. 15 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE
- ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI
- ART. 17 - PIANI DI SICUREZZA e D.U.V.R.I.
- ART. 18 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 19 - DOMICILIO LEGALE E FORO DI COMPETENZA

ART. 01 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'installazione e rinnovo di attrezzature ludiche e giochi in parchi e giardini del territorio comunale.

I materiali componenti i singoli prodotti oggetto di fornitura dovranno corrispondere a quanto prescritto nel presente capitolato speciale per quantità, qualità e forma.

ART. 02 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo presunto dell'appalto è riportato nel quadro economico sotto stante:

QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO	
Totale importo soggetto a ribasso (escluso IVA)	€. 39.654,98
Costi per la sicurezza D.Lgs. 81/2008 non soggetti a ribasso	€. 325,17
Incidenza della manodopera (21,72%)= €. 8.611,52	
TOTALE	€. 39.980,15
Somme a disposizione	
IVA al 22%	€. 8.795,63
TOTALE COMPLESSIVO	€. 48.775,78

ART. 03 – DURATA DEL CONTRATTO. TERMINI E MODALITA' DI CONSEGNA.

Il contratto avrà decorrenza dalla data della sua sottoscrizione e avrà durata **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna. Entro tale termine, salve sospensioni o proroghe che si renderanno necessarie a causa di condizioni meteorologiche avverse, l'aggiudicatario dell'appalto dovrà provvedere alle forniture e alle relative installazioni a regola d'arte.

ART. 04 – PENALITÀ'

Per ogni giorno di ritardo sui tempi di consegna previsti dal precedente art. 3 verrà applicata la penale per ritardata esecuzione di Euro 100,00 (cento) per ogni giorno di ritardo. Tale penalità verrà dedotta, senza alcuna formalità, dal deposito cauzionale fino alla capienza e nelle forme di legge oltre detta capienza.

ART. 05 – GARANZIA DEFINITIVA E ASSICURAZIONE

Dovrà essere costituita cauzione definitiva di importo pari a quanto stabilito e disciplinato dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.ii. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre la scadenza contrattuale; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione della convenzione, e comunque prima della consegna del servizio, se questa avvenisse sotto riserva di legge. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'affidamento. La garanzia definitiva dovrà essere costituita sotto forma di cauzione o polizza assicurativa o fideiussione bancaria con le modalità previste dall'art. 93, comma 2 e 3 e conforme agli schemi tipo di cui all'art. 103 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La cauzione definitiva realizzata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione e degli obblighi dell'esecutore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di Conformità dell'Esecuzione della fornitura. L'affidatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del presente servizio.

L'appaltatore oltre ai depositi di cui sopra, dovrà fornire la Polizza di assicurazione, prevista dall'art. 103 del D.Lgs n. 103/2016 ss.mm.ii., che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione della fornitura, per un importo di €. 500.000,00; la polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori per un massimale di €. 500.000,00; tale polizza avrà la decorrenza prevista dalla data di consegna dei lavori e dovrà essere trasmessa copia alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

ART. 06 - DOCUMENTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO DI APPALTO

E' parte integrante il presente documento nonché la richiesta di preventivo e l'elenco prezzi unitari nonché la documentazione presentata dalla ditta appaltatrice anche se materialmente non allegata.

Per quanto non tassativamente previsto dal presente documento e in quanto ad esso non in contraddittorio, si intendono applicabili all'appalto tutte le disposizioni di legge e regolamenti in vigore

concernenti i contratti stipulati nell'interesse dello Stato.

Ricade esclusivamente sull'operatore economico aggiudicatario l'osservanza scrupolosa della legge, regolamenti e prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle autorità competenti in materia di lavori pubblici, di sicurezza, di igiene del lavoro, di previdenza sociale, del Codice della Strada, ecc

ART. 07 - DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AI PREZZI, LORO INVARIABILITÀ, AUMENTO O DIMINUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Il ribasso sui prezzi unitari di cui all'Elenco Prezzi Unitari (Allegato B), che sarà offerto dalla ditta in sede di aggiudicazione dell'appalto ed in base ai quali saranno pagate le forniture comprensive di posa in opera, si intende accettato dal soggetto aggiudicatario, e sarà quindi fisso, invariabile, ed indipendente da qualsiasi eventualità.

Tale ribasso sui prezzi unitari tiene conto di tutti gli oneri e gli imprevisti a carico dell'impresa per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dell'appalto, secondo quanto prescritto dal documento medesimo.

Non verranno riconosciute prestazioni o forniture extracontrattuali di qualsiasi genere che non siano preventivamente ordinate per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

Resta inteso, convenuto e stabilito contrattualmente, che nei prezzi unitari suddetti, si intendono compresi e compensati: l'intera mano d'opera, ogni onere per le diverse assicurazioni degli operai, ogni consumo, ogni trasporto, ogni lavorazione e magistero per dare tutto completamente in opera nel modo prescritto e per dare le provviste a piè d'opera, nonché le spese generali e l'utile di impresa.

Nei prezzi è compensato anche l'uso, il consumo e le riparazioni di tutti gli attrezzi relativi alla loro professione, ciascun operaio deve essere provvisto per la corretta esecuzione dei lavori di ogni attrezzatura necessaria e rispondente alle normative.

Tutti i prezzi resteranno fissi, invariabili ed impegnativi per tutta la durata del contratto e dell'appalto.

ART. 08 - VARIAZIONE DEGLI INTERVENTI - SERVIZI E INTERVENTI AGGIUNTIVI

La Direzione dell'Esecuzione del contratto, in funzione delle necessità che si verificheranno, potrà disporre la variazione delle forniture per quantità e per qualità nell'ambito della spesa complessiva con l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'elenco dei prezzi unitari (allegato B) dai quali dovrà essere detratto il ribasso d'asta.

In aggiunta agli interventi previsti ed al relativo importo d'appalto, l'Amministrazione Comunale potrà disporre all'operatore economico aggiudicatario ulteriori prestazioni di servizi per l'espletamento di interventi che si renderanno necessari. Tali prestazioni saranno compensate applicando alla quantità i prezzi unitari di cui all'elenco dei prezzi unitari (allegato B) dai quali dovrà essere detratto il ribasso d'asta e qualora non fosse previsto il prezzo per la prestazione verrà concordato un nuovo prezzo.

ART. 09 - PAGAMENTO, COMPENSI E CORRISPETTIVI

La contabilità avverrà sulla base delle prestazioni effettivamente rese e misurate.

Non saranno contabilizzati:

- le prestazioni non eseguite a regola d'arte;

- qualunque prestazione aggiuntiva prestata dall'Appaltatore e non autorizzata dalla Stazione Appaltante.

Le prestazioni aggiuntive richieste ed autorizzate dal Direzione dell'Esecuzione saranno contabilizzate secondo le modalità stabilite nel capitolato e computate nel periodo di riferimento e saranno corrisposte secondo i prezzi unitari contrattualizzati senza alcun onere aggiuntivo.

La Stazione Appaltante emetterà lo stato di avanzamento e relativo certificato di pagamento con successiva emissione di fattura da parte dell'Appaltatore, ogni qualvolta il credito della stessa abbia raggiunto l'importo netto minimo di €. 15.000,00.

La contabilizzazione approvata seguirà relativo ordine di fatturazione emesso dal Direzione dell'Esecuzione che consentirà all'Appaltatore di emettere fattura corrispondente alla contabilità approvata.

Il corrispettivo verrà liquidato entro 60 giorni dal ricevimento di ciascuna fattura elettronica (farà fede il protocollo di arrivo dal Sistema D'Interscambio), previo controllo da parte del Direzione dell'Esecuzione:

- delle "Verifiche Inadempimenti" gestito dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione,

- della verifica della regolarità contributiva DURC

- dell'assolvimento degli obblighi di cui alla L. 136/2010 s.m.ii. sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di verifiche negative o mancato assolvimento degli obblighi sopra descritti il Direzione dell'Esecuzione sospende la Liquidazione e comunica quanto accade alla Stazione Appaltante per i provvedimenti del caso. Il pagamento del saldo avverrà dopo la redazione del Certificato di Regolare Esecuzione nei tempi previsti dal successivo art. 11

ART. 10 - AGGIORNAMENTO PREZZI

I prezzi unitari previsti e stabiliti quali corrispettivi per le prestazioni e di cui al precedente Art.07 rimarranno fissi e invariabili per l'intera durata del servizio e sempre soggetti alla percentuale di ribasso di aggiudicazione.

ART. 11 - CONTO FINALE, ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, SVINCOLO GARANZIA

Il conto finale e il Certificato di Regolare Esecuzione saranno redatti entro 90 giorni dalla data di ultimazione del contratto, con il relativo svincolo della cauzione definitiva.

ART. 12 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLA DITTA APPALTATRICE

L'operatore economico aggiudicatario si impegna e si obbliga sotto la propria responsabilità ad assicurare e garantire quanto segue:

- la copertura assicurativa a garanzia e tutela dei propri addetti, per la responsabilità civile e a copertura di danni e responsabilità di ogni genere conseguenti lo svolgimento delle attività ad essa affidate dal Comune di Pontedera.
- il rispetto delle leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di assicurazioni sociali, di igiene, di medicina del lavoro e prevenzione infortuni ed uso di indumenti anti-infortunistici;
- la prevenzione e la sicurezza dell'incolumità del proprio personale, rimanendo unica responsabile di eventuali danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato esonerando da ogni responsabilità in proposito l'Amministrazione sia in sede civile che penale;
- la segnalazione secondo le vigenti normative di legge dei lavori in corso, quando siano effettuati in zone di transito veicolare.

ART. 13 - PERSONALE IMPIEGATO NELL' APPALTO VESTIARIO - DPI

L'operatore economico aggiudicatario è tenuto a fornire al personale operante nel presente appalto, vestiario e DPI idonei al tipo di lavoro e di mansioni richieste, nel rispetto delle norme igieniche e di sicurezza in vigore.

Il personale operante dell'operatore economico aggiudicatario a ditta devono tenere comunque sempre evidenziato un cartellino di riconoscimento, con la fotografia e le generalità (nome e cognome). La D.E.C. si riserva la facoltà di allontanamento di personale indesiderato.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione può richiedere la risoluzione del contratto di appalto in caso di grave inadempimento dei patti sopra riportati, e comunque secondo quanto previsto dal presente articolo nonché per le condizioni previste dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.. E' fatto comunque obbligo all'operatore economico aggiudicatario di garantire la continuità della fornitura se richiesto, fino al momento in cui non sarà possibile far subentrare altri operatori nel servizio in essere al momento dell'eventuale risoluzione del contratto.

L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 37, 38, 39 e 40 del D.M. del 28.10.1985 (Nuovo Capitolato d'Oneri generali per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato generale dello Stato) pubbl. sul suppl.ord. Gazz/Uff.le 3/3/86 n.51;

- in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art.1671 del codice civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'operatore economico aggiudicatario delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni;
- per motivi di pubblico interesse, come previsto nell'art.23 del predetto decreto ministeriale;
- in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
- in caso di cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della cooperativa;
- nei casi di sub-appalto non autorizzati dall'Amministrazione, come previsto all'art.9 del predetto decreto ministeriale;
- in caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo; o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci .

L'operatore economico aggiudicatario può chiedere la risoluzione del contratto:

- in caso di impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di causa non imputabile all'operatore stesso, secondo il disposto dell'art. 1672 del codice civile;
- La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite .

ART. 16 - MODALITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI RISOLUZIONE

La risoluzione del contratto viene disposta con atto dell'Amministrazione Comunale. Della assunzione dell'atto viene data comunicazione all'aggiudicatario con notificazione a termini di legge.

ART. 17 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Amministrazione il diritto di affidare a terzi la fornitura in danno del l'operatore economico aggiudicatario.

L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei servizi affidati e degli importi relativi. All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Amministrazione rispetto a quelle previste dal

contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove esso non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'aggiudicatario, senza pregiudizio dei diritti dell'Amministrazione sui beni dello stesso.

Nel caso di minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente.

L'esecuzione in danno non esime l'aggiudicatario inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

ART. 18 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese conseguenti l'aggiudicazione del presente appalto, comprese quelle contrattuali, saranno ad intero carico dell'Aggiudicatario del servizio. In particolare sono a carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa:

- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto;
- le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla data di consegna a quella di conclusione, non ricomprese nelle esenzioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997;
- le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture oggetto dell'appalto.

L'appalto è soggetto alle norme relative all'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) di cui al D.P.R. 26/10/72 n. 633 e ss.mm.ii., nonché alla disciplina dell'imposta di registro di cui al D.P.R. 26/10/72 n. 634 e ss.mm.ii..

ART. 19 - PIANI DI SICUREZZA e D.U.V.R.I.

L'operatore economico aggiudicatario ai sensi di legge, prima della stipula contrattuale, deve predisporre sulla base del D.U.V.R.I., allegato alla documentazione di gara, che dovrà essere integrato e sottoscritto dal legale rappresentante nonché dal Responsabile della Sicurezza dei Lavoratori in carica presso l'operatore economico aggiudicatario, e presentare il Piano Sostitutivo di Sicurezza che formerà parte integrante del contratto d'appalto. Qualora nel corso dell'appalto in oggetto entrassero in vigore nuove normative nell'ambito della disciplina della sicurezza sui lavori, l'appaltatore è obbligato a conformare e adeguare i piani di sicurezza originariamente presentati alle nuove norme regolamentari intervenute.

Le gravi e ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore, previa costituzione in mora del medesimo, costituiscono causa di risoluzione del contratto d'appalto.

ART. 20 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Soggetto economico aggiudicatario dell'appalto in argomento si obbliga ad applicare le norme contenute nella Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. L'inadempimento all'obbligo imposto dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. comporta la risoluzione automatica del contratto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

ART. 21 - DOMICILIO LEGALE E FORO DI COMPETENZA

L'appaltatore dovrà eleggere il proprio domicilio fiscale presso la sede Municipale del Comune di Pontedera, Corso Matteotti, 37 - Pontedera, ad ogni effetto di legge per tutti gli atti inerenti e conseguenti al contratto di prestazione di servizi e di eleggere per eventuali controversie giudiziarie di qualsiasi natura la competenza del Foro di Pisa.

Pontedera, marzo 2019

Il progettista
(Dott. Ing. Angela Rosa BASILE ¹)

1 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.